

ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«109	<i>Beauveria bassiana</i> ceppo NPP111B005 Numero di registrazione nella raccolta <i>Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM)</i> — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2961.	Non pertinente.	Livello massimo di beauvericin: 24 µg/L	7 giugno 2017	7 giugno 2027	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo NPP111B005, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo NPP111B005, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione; — al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.

